

CBA Tuo Valore

(Tar. 2116)

**Contratto di assicurazione rivalutabile in forma mista
collegato al Conto Corrente *Conto Tuo Valore***

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni contrattuali, comprensive di Regolamento della Gestione Separata ALFIERE**
- **Glossario**
- **Documento di polizza**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa

HDI Assicurazioni S.p.A.

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo

“HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI
Assicurazioni

PAGINA BIANCA



Assicurazioni

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



Scheda Sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

La presente Scheda sintetica mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

HDI Assicurazioni S.p.A., Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi a n. 015.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni di Euro (di cui 78,49 milioni di Euro vita e 64,75 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2017 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 229,97 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 174,5%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 481,18 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 342,24 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 346,3%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 77,99 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 60,95 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

1.c) Denominazione del contratto

CBA TUO VALORE

1.d) Tipologia del contratto

Il presente contratto di assicurazione sulla vita, collegato al Conto Corrente denominato CONTO TUO VALORE contestualmente sottoscritto presso una delle Banche del Gruppo Banca Sella e del quale il Contraente è intestatario, consente di versare premi e di effettuare riscatti alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità automaticamente attivato con l'apertura di CONTO TUO VALORE.

Tale Servizio, prestato dalla Banca a titolo gratuito e regolamentato dalle "CONDIZIONI E NORME PARTICOLARI APPLICATE A CONTO TUO VALORE" cui si rimanda ad ogni effetto, consente di instaurare un meccanismo automatico di addebito (ovvero accredito) del conto corrente collegato alla polizza, in funzione del saldo su di esso disponibile, con contestuale versamento sulla polizza a titolo di premio (ovvero disinvestimento dalla polizza a titolo di riscatto parziale).

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano al 31 dicembre di ciascun anno in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi, denominata "ALFIERE". Le rivalutazioni delle prestazioni assicurate vengono riconosciute sotto forma di cedola annuale.

1.e) Durata

Il presente contratto scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di decorrenza e si rinnova tacitamente di quinquennio in quinquennio salvo richiesta di disdetta di una delle due parti da fornire con preavviso scritto di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza.

L'estinzione del Conto Corrente collegato al contratto (o la sua trasformazione in altra tipologia di conto corrente), con conseguente disattivazione del Servizio Riparto delle Disponibilità da questo previsto, comporta l'automatica estinzione del presente contratto con conseguente liquidazione del capitale assicurato incrementato degli interessi maturati pro-quota nel corso dell'anno solare in cui avviene l'estinzione del contratto calcolati in base ai tassi di rivalutazione minimi garantiti nello stesso periodo, come più avanti individuati e specificati.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, in ogni momento, alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente cui il contratto è collegato.

1.f) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il versamento di premi, di importo **non inferiore a € 2.000**, alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente cui il contratto è collegato.

Non è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi a condizioni diverse da quelle previste dal suddetto Servizio.

2. Caratteristiche del contratto

CBA TUO VALORE è un'assicurazione sulla vita rivolta a chi ricerca un investimento di medio periodo del proprio risparmio, caratterizzato da un'elevata flessibilità e da un profilo di rischio contenuto, in grado di fornire, al termine di ogni anno solare, una cedola collegata al rendimento della Gestione Separata ALFIERE.

CBA TUO VALORE prevede, inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, che coincide con il Contraente, la liquidazione ai Beneficiari del capitale assicurato, della rivalutazione su di esso maturata nell'anno solare in corso - calcolata in base ai tassi di rivalutazione minimi garantiti nello stesso periodo, come più avanti individuati e specificati - e, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga prima del compimento del suo 75° anno di età, di un bonus per premorienza.

Al fine di una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili insito nel contratto, si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella sezione E della Nota Informativa.

L'impresa è tenuta a consegnare al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ciascun anno compreso tra quello di decorrenza e quello di scadenza, la liquidazione al Contraente, a titolo di cedola, della rivalutazione maturata sul capitale assicurato; la cedola viene accreditata sul conto corrente cui è abbinato il contratto entro il successivo mese di gennaio, con valuta 1° gennaio.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente:

- del capitale assicurato, incrementato degli interessi maturati nel corso dell'anno solare in cui avviene il decesso calcolati in base ai tassi di rivalutazione minimi garantiti nello stesso periodo, come più avanti individuati e specificati,
- e, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga prima del compimento del suo 75° anno di età, di un bonus pari all'1% del capitale assicurato con il massimo di € 1.000.

Il capitale assicurato è pari alla somma dei premi versati alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità, automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente cui il contratto è collegato, diminuita della somma dei riscatti parziali effettuati sino a quel momento alle condizioni previste dal suddetto Servizio.

La rivalutazione riconosciuta viene determinata in funzione del rendimento della Gestione Separata ALFIERE, tenendo conto dei tassi di rivalutazione minimi garantiti periodicamente fissati dalla Società.

Il tasso di rivalutazione minimo garantito è fissato nella misura dello 0,20% su base annua fino al 31/12/2018.

Successivamente a tale data, il tasso di rivalutazione minimo garantito sarà fissato trimestralmente dalla Società, **anche in misura pari a zero**, dandone formale comunicazione al Contraente, ogni qualvolta risulti diverso da quello in vigore nel trimestre in corso, almeno 30 giorni prima della data di chiusura del suddetto trimestre.

I trimestri di riferimento ai fini della fissazione del tasso di rivalutazione minimo garantito sono quelli solari.

I tassi di rivalutazione minimi garantiti vengono applicati, con il criterio del pro-rata temporis, su base giornaliera.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1, 6 e 7 delle Condizioni Contrattuali.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

I costi prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo Percentuale Medio Annuo – CPMA", che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

*Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione Separata "ALFIERE"*

Ipotesi adottate:

Premio: qualunque
Età e sesso: qualunque
Durata: qualunque
Tasso di rendimento degli attivi: 2%

Anno	CPMA
5	1,70%
10	1,70%
15	1,70%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata ALFIERE negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata ⁽¹⁾	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati ⁽²⁾	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2013	3,28%	1,58%	3,35%	1,17%
2014	3,18%	1,48%	2,08%	0,21%
2015	2,60%	0,90%	1,19%	-0,17%
2016	2,00%	0,30%	0,91%	-0,09%
2017	2,01%	0,31%	1,28%	1,15%

⁽¹⁾ Il rendimento indicato è quello relativo al periodo di osservazione 1/1 – 31/12, oggetto di certificazione.

⁽²⁾ Non tenendo conto del rendimento minimo contrattualmente garantito fino al 31/12/2018.


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità, leggere la sezione D della Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente scheda sintetica.

**Il Rappresentante Legale
(dott. Massimo Pabis Ticci)**



Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo Informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni (Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015) con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

CBA TUO VALORE scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di decorrenza e si rinnova tacitamente di quinquennio in quinquennio salvo richiesta di disdetta scritta di una delle due parti da fornire con preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza.

Con la presente assicurazione, **collegata al conto corrente denominato CONTO TUO VALORE (di seguito Conto Corrente) contestualmente sottoscritto presso una delle Banche del Gruppo Banca Sella e del quale il Contraente, che è anche l'Assicurato, è intestatario**, la Società garantisce:

- in caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ciascun anno compreso tra quello di decorrenza e quello di scadenza, il pagamento al Contraente, a titolo di cedola, della rivalutazione maturata sul capitale assicurato; la cedola viene accreditata sul conto corrente cui è abbinato il contratto entro il successivo mese di gennaio, con valuta 1° gennaio;
- in caso di vita dell'Assicurato a scadenza, il pagamento ai Beneficiari del capitale assicurato;
- in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente:
 - del capitale assicurato, incrementato degli interessi maturati nel corso dell'anno solare in cui avviene il decesso calcolati in base ai tassi di rivalutazione minimi garantiti nello stesso periodo,
 - e, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga prima del compimento del suo 75° anno di età, di un bonus pari all'1% del capitale assicurato con il massimo di € 1.000.

Il capitale assicurato è pari alla somma dei premi versati alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità, automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente cui il contratto è collegato, diminuita della somma dei riscatti parziali effettuati sino a quel momento alle condizioni previste dal suddetto Servizio.

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.

La rivalutazione riconosciuta viene determinata in funzione del rendimento della Gestione Separata ALFIERE, tenendo conto dei tassi di rivalutazione minimi garantiti periodicamente fissati dalla Società, con le modalità descritte al successivo punto 4.

* C.F. e P.IVA 04349061004

3. Premi

Il presente contratto collegato al Conto Corrente CONTO TUO VALORE, prevede il versamento di premi alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente cui il contratto è collegato.

Tale Servizio, regolamentato dalle "CONDIZIONI E NORME PARTICOLARI APPLICATE A CONTO TUO VALORE" cui si rimanda ad ogni effetto, prevede il versamento automatico di premi, al superamento di una predeterminata soglia di giacenza sul Conto Corrente collegato e fino ad un limite massimo di capitale assicurato di 100.000,00 euro. Il limite massimo di € 100.000,00 si intende applicato in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti "CBA TUO VALORE" stipulati sulla sua vita.

Ciascun premio versato non può essere inferiore a € 2.000,00 salvo che la minor somma versata coincida con l'importo mancante al raggiungimento del capitale assicurato massimo di € 100.000,00.

Ai versamenti così effettuati non viene applicato alcun costo, come descritto al successivo punto 5.1.1.

Non è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi a condizioni diverse da quelle previste dal suddetto Servizio.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni del contratto qui descritto sono collegate ad una specifica gestione patrimoniale (Gestione Separata), denominata "ALFIERE".

Le attività di ALFIERE sono separate dalle altre attività della Società e disciplinate da apposito Regolamento, che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

I premi versati confluiscono nella Gestione Separata e vengono investiti dalla Società in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.

Al 31 dicembre di ciascun anno, una quota del rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene attribuita al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, mediante il riconoscimento di un capitale aggiuntivo che viene corrisposto al Contraente come cedola.

L'importo di tale capitale aggiuntivo è pari al maggiore tra:

- quello che si ottiene moltiplicando il capitale mediamente assicurato nel periodo per la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto; tale misura si ottiene sottraendo 1,7 punti percentuali dal rendimento realizzato da ALFIERE nel periodo di osservazione di 12 mesi costituito dall'anno solare considerato.
- e quello che si ottiene, con le stesse modalità, applicando i tassi di rivalutazione minimi garantiti fissati dalla Società per i singoli trimestri solari che cadono nel periodo di rivalutazione considerato.

Fino al 31/12/2018, il tasso di rivalutazione minimo garantito è fissato nella misura dello 0,20% su base annua.

Successivamente a tale data, il tasso di rivalutazione minimo garantito viene fissato trimestralmente dalla Società, **anche in misura pari a zero**, dandone comunicazione al Contraente, ogni qualvolta risulti diverso da quello in vigore nel trimestre in corso, entro 30 giorni dalla data di chiusura del suddetto trimestre.

I trimestri di riferimento ai fini della fissazione del tasso di rivalutazione minimo garantito sono quelli solari.

Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli nonché al Regolamento della Gestione Separata ALFIERE che forma parte integrante delle suddette Condizioni Contrattuali

Al fine di illustrare più dettagliatamente gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

L'assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai successivi punti 5.1.1 e 5.1.2

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Assenti

5.1.2 Costi per riscatto

Assenti

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Sul Contraente gravano indirettamente i costi applicati mediante trattenuta dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

Tipologia	Onere
Commissione di gestione annualmente trattenuta dal rendimento della Gestione Separata	1,70%

ooo__ooo

Tipologia di costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari.
Commissione di gestione annualmente trattenuta dal rendimento della Gestione Separata	20,59%

6. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

7. Regime fiscale

Le somme assicurate percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione: in questi casi non si applica l'imposta sostitutiva di seguito indicata. Negli altri casi:

- le somme corrisposte in caso di vita costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, limitatamente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati; la predetta differenza è imponibile per il solo 48,08% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986;
- le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF, limitatamente alla quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come indicato al punto a).

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Le modalità di perfezionamento del contratto e la data di decorrenza delle coperture assicurative sono definite all'art. 3 delle Condizioni Contrattuali.

9. Riscatto – Estinzione anticipata del contratto per estinzione (o trasformazione) del conto corrente collegato

Il contratto consente di effettuare riscatti parziali, in ogni momento, alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità, automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente cui il contratto è collegato.

Tale Servizio consente di instaurare un meccanismo automatico di disinvestimento dalla polizza a titolo di riscatto parziale e contestuale accredito sul conto corrente collegato alla polizza, ogniqualvolta il saldo disponibile su tale conto corrente scenda al di sotto di una predeterminata soglia.

Non è possibile esercitare la facoltà di riscatto parziale o totale a condizioni diverse da quelle previste dal suddetto Servizio.

L'estinzione del Conto Corrente collegato al contratto (o la sua trasformazione in altra tipologia di conto corrente), con conseguente disattivazione del Servizio di Riparto delle Disponibilità da questo previsto, comporta l'automatica estinzione del presente contratto con conseguente liquidazione del capitale assicurato incrementato degli interessi maturati pro-quota nel corso dell'anno solare in cui avviene l'estinzione del contratto calcolati in base ai tassi di rivalutazione minimi garantiti nello stesso periodo.

Si rinvia agli artt. 4 e 8 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli

E' possibile richiedere, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore liquidabile in caso di estinzione del contratto rivolgendosi direttamente allo sportello bancario che lo ha collocato oppure ad HDI Assicurazioni – Direzione Generale – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, telefono 02.8917.2340, fax 02.8917.2350, e-mail: LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Una esemplificazione dell'evoluzione del valore di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione E, fermo restando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

10. Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al seguente recapito: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Generale – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, telefono 02.8917.2340, fax 02.89172350, e-mail: LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, oppure presentando la richiesta alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della e-mail o della raccomandata, quale risultante dal timbro postale ovvero dalla data di presentazione della richiesta all'intermediario.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente i premi versati, al netto dei riscatti parziali eventualmente già effettuati, accreditando direttamente la somma sul conto corrente cui è collegato il contratto.

11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all'articolo 12 delle Condizioni Contrattuali.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Avvertenza: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni (termine di prescrizione) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo dormienti istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Vengono di seguito riportati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Per le controversie relative al contratto, il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, Assicurato e Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Normativa Antiriciclaggio

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l'accertamento dell'identità ed affidabilità del cliente (adeguata verifica della clientela), che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il Contraente deve quindi fornire alla Società, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie a consentirle di adempiere a tali obblighi, in mancanza delle quali non sarà possibile, per espressa disposizione di legge, dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).

13. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

**HDI Assicurazioni S.p.A. – RECLAMI E
PROCEDURE SPECIALI**

Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

Fax: +39 06.4210.3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.133.206, tutela.consumatore@pec.ivass.it, anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER IL CONSUMATORE – Come presentare un reclamo".

I reclami indirizzati all'IVASS devono riportare:

- *i dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale – se disponibile anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico);*
- *l'indicazione dell'impresa di assicurazione di cui si lamenta l'operato;*
- *una chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela;*
- *la copia del reclamo già trasmesso all'impresa o all'intermediario e dell'eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.*

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è anche possibile attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index.en.htm>).

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

- *mediazione (Dlgs. 28/2010 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.*

Foro competente

- *negoziato assistito (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.*

Resta, in ogni caso, salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo ricorso al procedimento di mediazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

15. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare trimestralmente, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare, il tasso di rivalutazione minimo garantito per il trimestre solare successivo, ogniqualvolta tale tasso risulti diverso da quello in vigore nel trimestre solare in corso. Il tasso di rivalutazione minimo garantito applicabile in ciascun trimestre sarà, comunque, disponibile sul sito Internet: www.hdiassicurazioni.it.

La Società si impegna, inoltre, a trasmettere, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'estratto conto della posizione assicurativa riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premi versati, riscatti parziali effettuati e valore della prestazione maturata alla chiusura dell'anno solare precedente;
- b) premi versati nell'anno solare di riferimento;
- c) riscatti parziali rimborsati nell'anno solare di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla chiusura dell'anno solare di riferimento;
- e) valore di riscatto maturato alla chiusura dell'anno solare di riferimento;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni, cedola maturata.

Nell'estratto conto sono anche riportati i dettagli di calcolo della cedola riferita al suddetto 31 dicembre.

Sul sito internet www.hdiassicurazioni.it è disponibile un'Area riservata che permette al Contraente di consultare la sua posizione assicurativa, come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16/07/2013. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le istruzioni presenti su www.hdiassicurazioni.it.

16. Conflitto di interessi

HDI Assicurazioni S.p.A. può, a normali condizioni di mercato e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, decidere di investire le attività della Gestione Separata in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da controparti di HDI Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008, nel limite massimo del 30% del patrimonio totale della Gestione.

Può inoltre, a normali condizioni di mercato, decidere di investire le attività della Gestione Separata in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza dell'intermediario.

In ogni caso, pur in presenza di conflitto di interessi, HDI Assicurazioni S.p.A. opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

HDI Assicurazioni S.p.A. può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. In tal caso, i Contraenti beneficeranno di ogni eventuale introito derivante a HDI Assicurazioni S.p.A. dai suddetti accordi, con esplicita indicazione delle utilità ricevute e retrocesse nel Rendiconto annuale della Gestione Separata.


HDI Assicurazioni S.p.A. si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Anno	Premi	Cedola riferita al 31/12 dell'anno	Cumulo cedole	Capitale assicurato al 31/12 dell'anno	Valore liquidabile in caso di estinzione anticipata al 31/12 dell'anno
2018	10.000,00	29,92	29,92	10.000,00	10.000,00
2019		30,00	59,92	10.000,00	10.000,00
2020		30,00	89,92	10.000,00	10.000,00
2021		30,00	119,92	10.000,00	10.000,00
2022		30,00	149,92	10.000,00	10.000,00
2023		30,00	179,92	10.000,00	10.000,00

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
(Dott. Massimo Pabis Ticci)



Condizioni Contrattuali

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con la presente assicurazione, **collegata al conto corrente denominato CONTO TUO VALORE (di seguito Conto Corrente) contestualmente sottoscritto presso una delle Banche del Gruppo Banca Sella e del quale il Contraente, che è anche l'Assicurato, è intestatario**, la Società garantisce:

- in caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ciascun anno compreso tra quello di decorrenza e quello di scadenza, il pagamento al Contraente, di un importo variabile (cedola), determinato come descritto al successivo art. 6; la cedola viene accreditata sul conto corrente cui è abbinato il contratto entro il successivo mese di gennaio, con valuta 1° gennaio;
- in caso di vita dell'Assicurato a scadenza il pagamento ai Beneficiari del capitale assicurato;
- in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, il pagamento ai Beneficiari del capitale assicurato, incrementato degli interessi maturati nel corso dell'anno solare in cui avviene il decesso, calcolati, come indicato al successivo art. 7, in base alla misura di rivalutazione minima garantita e, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga prima del compimento del suo 75° anno di età, di un bonus pari all'1% del capitale assicurato con il massimo di € 1.000.

Il capitale assicurato è uguale alla somma dei premi versati diminuita della somma dei riscatti parziali effettuati sino a quel momento.

I premi vengono versati ed i riscatti parziali sono effettuati alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità, automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente e regolamentato dalle "CONDIZIONI E NORME PARTICOLARI APPLICATE A CONTO TUO VALORE", cui si rimanda per la definizione delle modalità automatiche di prelievo dal conto corrente a favore della polizza e viceversa, in funzione del saldo quotidianamente disponibile sul Conto Corrente.

Art. 2 - Premio

Il versamento dei premi avviene alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità automaticamente attivato con l'apertura del conto corrente cui il contratto è collegato. Tale Servizio prevede il versamento di premi al superamento di una predeterminata soglia di giacenza sul Conto Corrente collegato alla polizza e **fino ad un limite massimo di capitale assicurato di € 100.000,00**. Il limite massimo di € 100.000,00 si intende applicato in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti "CBA TUO VALORE" stipulati sulla sua vita.

Ciascun premio versato non può essere inferiore a € 2.000,00 salvo che la minor somma versata coincida con l'importo mancante al raggiungimento del suddetto capitale assicurato massimo di € 100.000,00.

Non è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi a condizioni diverse da quelle previste dal suddetto Servizio.

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore delle garanzie

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno di versamento del primo premio tramite il Servizio di Riparto delle Disponibilità, automaticamente attivato con l'apertura del conto corrente cui il contratto è collegato.

Art. 4 – Durata del contratto

La presente assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza – che coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della sua decorrenza - e si rinnova tacitamente di quinquennio in quinquennio salvo richiesta di disdetta di una delle due parti da fornire con preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza.

La richiesta di estinzione del Conto Corrente collegato o la richiesta di trasformazione in altra tipologia di conto corrente, con conseguente disattivazione del Servizio di Riparto delle Disponibilità automaticamente attivato con l'apertura del conto corrente, comporta l'automatica estinzione del

contratto con conseguente liquidazione del capitale assicurato incrementato degli interessi calcolati in base alla misura di rivalutazione minima garantita, come indicato al successivo art. 7.

Art. 5 - Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al seguente recapito: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Generale – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, telefono 02.8917.2340, fax 02.89172350, e-mail: LineaCBA@hdia.it oppure hdia.assicurazioni@pec.hdia.it, oppure presentando la richiesta alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente i premi versati, al netto dei riscatti parziali eventualmente già effettuati, accreditando direttamente la somma sul conto corrente cui è collegato il contratto.

Art. 6 – Misura di rivalutazione e modalità di calcolo della cedola

Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato al 31 dicembre di ciascun anno in base alle condizioni di seguito indicate.

La rivalutazione riconosciuta al contratto viene corrisposta al Contraente come cedola.

A) Gestione Separata

Il presente Contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata “ALFIERE”, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.

B) Rendimento attribuito

Nel mese di gennaio di ciascun anno, la Società determina la misura annua di rendimento da attribuire al contratto.

Tale misura si ottiene sottraendo 1,7 punti percentuali dal rendimento di ALFIERE, calcolato con le modalità indicate all'art. 3 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente.

C) Misura della rivalutazione minima garantita

Il tasso di rivalutazione minimo garantito è fissato nella misura dello 0,20% su base annua fino al 31/12/2018

Successivamente a tale data, il tasso di rivalutazione minimo garantito viene fissato trimestralmente dalla Società, **anche in misura pari a zero**, dandone formale comunicazione al Contraente, ogni qualvolta risulti diverso da quello in vigore nel trimestre in corso, entro 30 giorni dalla data di chiusura del suddetto trimestre.

I trimestri di riferimento ai fini della fissazione del tasso di rivalutazione minimo garantito sono quelli solari.

D) Periodo di rivalutazione

In occasione della prima rivalutazione (31 dicembre dell'anno di decorrenza del contratto) il periodo di rivalutazione è quello compreso tra la data di decorrenza del contratto ed il 31 di dicembre dell'anno di decorrenza; per gli anni successivi, il periodo di rivalutazione coincide con l'anno solare.

E) Calcolo della Cedola

L'ammontare della cedola è pari al maggiore tra

1. l'importo che si ottiene moltiplicando il capitale mediamente assicurato nel periodo di rivalutazione di cui al punto precedente D) per la misura di rendimento attribuito definita al precedente punto B);
2. la somma degli importi che si ottengono moltiplicando, per ciascun trimestre solare compreso nel periodo di rivalutazione di cui al punto D), il capitale mediamente assicurato nel trimestre per la misura annua di rivalutazione minima garantita definita al precedente punto C).

Il capitale mediamente assicurato nel periodo di rivalutazione e nei singoli trimestri che lo compongono si determina moltiplicando per 1/365 il capitale assicurato in ciascun giorno del periodo considerato.

Art. 7 – Interessi da corrispondersi in caso di morte dell'Assicurato o in caso di estinzione anticipata del conto corrente

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, il capitale assicurato viene incrementato degli interessi maturati dal precedente 1° gennaio (o dalla data di decorrenza del contratto se il decesso avviene nel corso del primo anno solare) fino alla data del decesso.

Gli interessi si determinano con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della cedola minima, indicate al precedente art. 6, punto E), paragrafo 2, considerando quale periodo di rivalutazione quello compreso tra il 1° gennaio (o la data di decorrenza del contratto se il decesso avviene nel corso del primo anno solare) e la data del decesso.

Analogamente si procede per il calcolo degli interessi da riconoscersi in caso di estinzione del Conto Corrente o di sua trasformazione in altro conto corrente, con conseguente disattivazione della Clausola di Riparto delle Disponibilità, considerando quale periodo di rivalutazione quello compreso tra il 1° gennaio (o la data di decorrenza del contratto se l'estinzione del conto corrente avviene nel corso del primo anno solare) e la data di estinzione.

Art. 8 - Riscatto

Il contratto consente di effettuare riscatti parziali, in ogni momento, alle condizioni previste dal Servizio di Riparto delle Disponibilità automaticamente attivato con l'apertura del Conto Corrente cui il contratto è collegato.

Tale Servizio consente di instaurare un meccanismo automatico di disinvestimento dalla polizza a titolo di riscatto parziale e contestuale accredito sul conto corrente collegato alla polizza, ogniqualvolta il saldo disponibile su tale conto corrente scenda al di sotto di una predeterminata soglia.

Il contratto non si estingue in caso di azzeramento del capitale assicurato.

Non è possibile esercitare la facoltà di riscatto parziale o totale a condizioni diverse da quelle previste dal suddetto Servizio.

Art. 9 - Comunicazioni alla Società

Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Il Contraente deve, inoltre, comunicare tempestivamente per iscritto alla Società qualsiasi cambiamento di circostanze dichiarate all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 10 - Comunicazioni della Società

La Società si impegna a comunicare trimestralmente, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare, il tasso di rivalutazione minimo garantito applicabile per il trimestre solare successivo, ogni qualvolta tale tasso risulti diverso da quello in vigore nel trimestre solare in corso. Il tasso di rivalutazione minimo garantito applicabile per ciascun trimestre sarà, comunque, disponibile anche sul sito Internet: www.hdiassicurazioni.it

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Società invia al Contraente l'estratto conto della posizione assicurativa riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell'ultimo anno solare che hanno comportato la variazione del capitale assicurato, nonché i premi versati ed i riscatti parziali effettuati dalla decorrenza del contratto, l'ammontare del capitale assicurato ed il corrispondente importo riscattabile riferiti al 31 dicembre considerato. Nell'estratto conto sono anche riportati i dettagli di calcolo della cedola riferita al suddetto 31 dicembre.

Per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società: www.hdiassicurazioni.it.

Art. 11 - Beneficiari

Beneficiari per il caso di vita dell'Assicurato alla scadenza sono tutti gli intestatari del Conto corrente.

Beneficiari per il caso di morte dell'Assicurato sono gli intestatari del Conto corrente, diversi dall'Assicurato; qualora il conto non sia cointestato, i Beneficiari per il caso di morte dell'Assicurato sono quelli espressamente designati dal Contraente/Assicurato o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società, anche se disposte per testamento, e non possono essere alla stessa opposte fino al momento della loro comunicazione.

In ogni caso, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, richiedono l'assenso scritto di tutti i Beneficiari.

Art. 12 - Pagamenti della Società e documentazione richiesta

Per il pagamento della somma dovuta in conseguenza del decesso dell'Assicurato, al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere consegnati alla Società:

- richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun avente diritto, nella quale siano indicati i dati identificativi di ognuno di essi;
- fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto; se l'avente diritto è minorenne o incapace, fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di chi esercita la potestà parentale / Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno;
- originale o copia conforme all'originale dell'eventuale Decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la potestà parentale / Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci e dispone le modalità per il reimpiego di tale capitale ed esonera la Società da ogni responsabilità al riguardo.
- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con firma autenticata da Pubblico Ufficiale,
 - da cui risulti, per quanto a conoscenza del dichiarante, se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento, gli estremi dell'eventuale testamento e che è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato,
 - e riporti le generalità complete degli aventi diritti, con indicazione del loro eventuale grado di parentela con l'Assicurato, della loro data di nascita e della loro capacità di agire;
- copia autentica dell'eventuale testamento, completa del relativo verbale di pubblicazione;

La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari che ne rendano necessaria o opportuna l'acquisizione prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge. In particolare, l'originale della polizza verrà richiesto dalla Società solo quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l'autenticità della polizza.

La Società si impegna comunque a non richiedere documentazione non necessaria o di cui già dispone, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con l'avente diritto e che risulti ancora in corso di validità.

La richiesta di pagamento, corredata della documentazione suddetta, può essere inviata direttamente alla Società – via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al seguente recapito: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Generale – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, telefono 02.8917.2340, fax 02.8917.2350, via e-mail: LineaCBA@hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - oppure presentata alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività

assicurativa¹. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento, calcolati al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso la sede della stessa o del competente intermediario incaricato o attraverso accredito della somma dovuta sul conto corrente indicato dall'avente diritto e a lui intestato, contro rilascio di regolare quietanza.

Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'avente diritto.

Per il pagamento delle altre somme dovute dalla Società in esecuzione del contratto, non è richiesta da parte del Contraente ulteriore documentazione rispetto al mandato a tal fine conferito alla Banca presso la quale è intrattenuto il conto corrente mediante l'attivazione del Servizio di Riparto delle Disponibilità. Coerentemente con l'obiettivo di tale Servizio, le cedole e le somme dovute per riscatto parziale saranno accreditate sul conto corrente collegato al contratto, così come quelle dovute alla scadenza salvo diversa indicazione degli aventi diritto.

Art. 13 - Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 14 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio

Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni), **si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere** e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.

Art. 15 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 16 - Tasse e imposte

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

¹ Ad esempio per adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) o adempimenti in materia di accertamenti fiscali quali quelli derivanti dalla Legge n. 95/2015 di ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica Italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS".

Regolamento della Gestione Separata “ALFIERE”

Articolo 1 – Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata. Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP² n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito “Gestione Separata”).

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

Articolo 2 – Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di “elevata qualità creditizia” sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di “buona qualità creditizia” sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “buona qualità creditizia” se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating almeno pari ad “A-” da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di “elevata qualità creditizia” se il rating assegnato è almeno pari a “AA-”.

² ora IVASS

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa. Nell'ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di HDI Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

Articolo 3 - Rendimento della Gestione Separata

3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.

Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

Articolo 4 - Spese a carico della Gestione Separata

Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 5 – Certificazione della Gestione Separata

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società.

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre

modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Glossario

Terminologia generale:

Appendice (contrattuale)

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione

vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Beneficiario

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS - ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni già Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Margine di solvibilità disponibile

Il patrimonio della Società, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

Margine di solvibilità richiesto

L'ammontare minimo del patrimonio netto del quale la Società dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente.

La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Terminologia specifica della tipologia tariffaria:

Composizione della Gestione Separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contratto rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo

di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una Gestione Separata.

Data di rivalutazione

Data in cui viene determinato l'incremento per rivalutazione del capitale assicurato. Normalmente coincide con un anniversario della decorrenza del contratto. In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta del riscatto del contratto coincide con la data della rispettiva denuncia o richiesta.

Gestione Separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. In funzione del rendimento ottenuto dalla Gestione Separata si determina la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale contraente.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Regolamento della Gestione Separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.

PAGINA BIANCA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE		N.	
PRODOTTO:			
DISTRIBUTORE		CODICE	CODICE FILIALE E PRODUTTORE
CONTO CORRENTE COLLEGATO		N.	
CONTRAENTE / ASSICURATO (intestatario del conto corrente collegato)			
COGNOME E NOME		CODICE FISCALE	SESSO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
RESIDENZA (via e numero civico)	C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA		STATO
TIPO	ESTREMI DOCUMENTO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (ente e luogo)
CI PT PS TP PA AA			
CODIFICA TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA' : CI = Carta di identità TP = Tessera postale PT = Patente PA = Porto d'armi PS = Passaporto AA = Altri documenti			
BENEFICIARI			
IN CASO DI VITA			
IN CASO DI MORTE			
DECORRENZA E SCADENZA DEL CONTRATTO			
DATA DI DECORRENZA		DATA DI SCADENZA	

Il Contraente può recedere dal contratto, nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società, per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto oppure direttamente con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: HDI Assicurazioni S.p.A – Via Abruzzi 10, - 00187 Roma o inviando una e-mail a hdi.assicurazioni@pec.hdia.it oppure LineaCba@hdia.it.

INFORMATIVA SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il versamento dei premi avviene alle condizioni previste dal Servizio di Trasferimento Fondi automaticamente attivato con l'apertura del conto corrente cui il contratto è collegato.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato dichiara

- di aver ricevuto il progetto esemplificativo personalizzato relativo al prodotto
- di aver ricevuto e preso visione dei singoli documenti contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto (SCHEDE SINTETICA, NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI CONTRATTUALI, GLOSSARIO e DOCUMENTO DI POLIZZA) – Mod.

_____ **FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Il Contraente/Assicurato dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 1341 del Codice Civile, gli articoli: "Art. 4 –Durata del contratto" e "Art. 8 – Riscatto".

_____ **FIRMA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**



PAGINA BIANCA